

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DEL FONDO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RICHIAMATO l'art. 208 del Codice della Strada, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 120/2010, il quale disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale;

CONSIDERATO che detto articolo a far data dal 13/8/2010 stabilisce:

- comma 4: "Una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1° è destinata:

a) in misura non inferiore ad $\frac{1}{4}$ della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;

b) in misura non inferiore ad $\frac{1}{4}$ della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale di cui alle lettere d bis) ed e) del comma 1° articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma ed alla manutenzione delle barriere ed alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36; a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di Polizia Locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d bis) ed e) del comma 1° dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5° bis del presente articolo ed a interventi a favore della mobilità ciclistica";

RICHIAMATO altresì l'art. 393 del D.P.R. 495/92;

VISTE:

- la delibera n. 104/2010 Reg. del 15/9/2010 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Toscana;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17/10/2000, con la quale è stabilito che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada, spettanti ai Comuni, sono destinati anche alle finalità di cui al 2° comma dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, fra le quali rientra l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia Municipale;

- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP 0032655 del 09/07/2013, ad oggetto: "Dipendenti del Corpo di Polizia Provinciale e Municipale. Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative. Art. 208, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 285/1992";

- la lettera circolare prot. 1361 del 01/03/2014 della CO.VI.P. (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), ad oggetto: "Fondi pensione aperti – Adesione del personale della Polizia Municipale e provinciale mediante i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie";

PRESO ATTO:

- che l'art. 56 quater del CCNL Enti Locali 2016 - 2018, sottoscritto in data 21/05/2018, dispone l'utilizzo dei proventi delle violazioni del Codice della Strada;

- che l'ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni, con nota n. 13844_18/07/2018 ha chiarito che il Fondo Perseo - Sirio, per le finalità per la previdenza complementare è l'unico destinatario delle risorse derivanti dai proventi di cui all'art. 208 del Codice della Strada;

DATO ATTO che ogni anno la Giunta comunale con delibera di destinazione proventi ex art. 208 Cds provvede alla destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della Strada, prevedendo nel dettaglio l'assegnazione della quota da destinare alle finalità di cui al comma 4, lettera c) dell'art. 208 C.d.S. "...misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d bis) ed e) del comma 1° dell'art. 12";

RITENUTO necessario adottare un disciplinare che regoli le modalità con cui far confluire nel Fondo di previdenza e assistenza Perseo le somme a ciò destinate;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di approvare l'allegato "Disciplinare del Fondo di previdenza e assistenza per il personale della Polizia Locale";
2. di incaricare il Dirigente del Settore Polizia Municipale Dott.ssa M.R. Petrillo, già Responsabile Unico del procedimento, all'adozione degli atti consequenziali.
3. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Dirigente del Settore Polizia Municipale
Dott.ssa M. Rosaria Petrillo

Il Dirigente del Settore Polizia Municipale esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente del Settore Polizia Municipale
Dott.ssa M. Rosaria Petrillo

Il Dirigente *ad interim* del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali
Dott. Giuseppe De Rosa

Il Dirigente *ad interim* del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità contabile del presente atto.

SERVIZIO BILANCIO
La Responsabile
Dott.ssa LARA AVITABILE

Il Dirigente ad interim del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa M. Rosaria Petrillo



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (NA)
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

**DISCIPLINARE DEL FONDO DI PREVIDENZA E/O ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE**

(ex art. 208, comma 4 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

INDICE

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - DESTINATARI

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 4 - FINANZIAMENTO E RIPARTO

Art. 5 - MODALITA' PROCEDIMENTALI

Art. 6 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE
DELL'ENTE

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

Art. 8 - RENDICONTAZIONE ANNUALE

Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

Art. 10- ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

Art. 11 - NORME FINALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai corpi di Polizia Locale. Il presente disciplinare regola le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Del Fondo di Previdenza sono destinatari tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale (in quest'ultimo caso, in ragione della percentuale della prestazione effettuata), compreso il Comandante del Corpo e con profilo di vigilanza e non amministrativo, destinatari delle attribuzioni di cui alla Legge n. 65 del 7 marzo 1986, dall'entrata in vigore del presente Disciplinare per i lavoratori in servizio nell'anno di approvazione, e dalla data dell'assunzione per i successivi dipendenti, fino al collocamento in pensione o ad altra forma di risoluzione dell'impiego.

Per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote avviene solo decorso in senso positivo, il periodo di prova.

I periodi di appartenenza si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio nell'intesa che le frazioni di mese superiori a 15 gg. si computano come intero.

Non avrà diritto ad usufruire del Fondo di previdenza l'appartenente al Corpo di Polizia Locale che sarà soggetto ad un periodo di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, non inferiore a 6 mesi, e per la durata stessa.

Le somme non corrisposte per i casi anzidetti saranno comunque ripartite tra gli altri dipendenti aventi diritto.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 quater del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018 le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in coerenza con le previsioni legislative, al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio.

Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma individuale ed al versamento della quota pro-capite da destinare per il singolo operatore, su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente.

In fase di prima applicazione, confluiranno nel Fondo le quote relative agli anni pregressi di cui alle delibere di Giunta di destinazione proventi.

3. È fatta salva, ai sensi dello stesso art. 56 quater, lett. a) del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21 maggio 2018, la volontà del singolo destinatario di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali.

Art. 4 – FINANZIAMENTO E RIPARTO

1. Le quote dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali vengono determinate autonomamente dall'Ente, nella sua autonomia decisionale sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali (vedasi altresì il parere Aran del 6 Febbraio 2009 avente protocollo numero 1246/09).

2. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada, effettivamente incassati.

3. La Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge, delle compatibilità di bilancio, del patto di stabilità interno e dei vincoli di riduzione della spesa del personale, prevede, all'inizio di ogni anno finanziario, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare.

4. Le somme destinate al fondo sono stanziare annualmente in apposito capitolo di spesa relativa a ciascun esercizio finanziario.

5. L'Ufficio Personale, previa determinazione di impegno di spesa, provvederà ad effettuare i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.

6. Per il calcolo della quota annuale individuale sarà ininfluente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. In coerenza col dettato dell'articolo 2, il criterio di riparto utilizzato sarà il cd. riparto semplice diretto, calcolato come rapporto tra la quota dei proventi sanzionatori per violazioni al C.d.S. stanziata dalla Giunta Comunale per l'anno di riferimento e la somma dei mesi effettivi di servizio prestato da tutti gli aventi diritto nello stesso anno. Il calcolo di tale somma sarà effettuato in modo da attribuire ai mesi effettivi di servizio un peso pari alla percentuale di tempo parziale (variabile da 0 a 1), ovvero pari all'unità (1) per i mesi di servizio prestati in regime di tempo pieno.

La *quota annuale individuale* risulterà dal prodotto del rapporto sopra descritto, denominato "*coefficiente di riparto*", con il numero già ponderato dei mesi effettivi di servizio prestati dal singolo destinatario nell'anno di riferimento.

Di seguito la formula di calcolo:

$$\text{COEFFICIENTE DI RIPARTO: } c = \frac{N}{\sum_{m=1}^x a_m k_m + \sum_{m=1}^x a_m k_m + \sum_{m=1}^x a_m k_m + \dots + \sum_{m=1}^x a_m k_m}$$

dove:

N = quota dei proventi sanzionatori per violazioni al C.d.S. stanziata dalla Giunta Comunale per l'anno di riferimento;

a_m = somma dei mesi effettivo di servizio prestati nel medesimo regime di rapporto di lavoro dal destinatario nell'anno;

k_m = coefficiente del regime di rapporto di lavoro (tempo pieno = 1; tempo parziale al 33% = 0,33; tempo parziale al 50% = 0,50; tempo parziale al 66% = 0,66 ecc.);

m = indice della sommatoria dei regimi di rapporto di lavoro;

x = numero di regimi di rapporto di lavoro prestato dal destinatario nell'anno

n = numero totale dei destinatari nell'anno di riferimento.

$$\text{QUOTA ANNUALE INDIVIDUALE: } q = c * \sum_{m=1}^x a_m k_m.$$

7. Il Fondo può essere altresì finanziato:

a) da eventuali altre leggi;

b) da eventuali contributi, sovvenzioni o donazioni di enti pubblici.

8. Nel fondo confluiranno altresì le quote stanziare nei bilanci degli anni precedenti e vincolate con rispettive delibere di Giunta Comunale di destinazione proventi ex art. 208 CdS.

Art. 5 - MODALITA' PROCEDIMENTALI

1. Entro il 31 Marzo di ogni anno, il Comandante del Corpo di Polizia Locale comunica al Responsabile dell'Ufficio Personale l'entità delle risorse rimosse nell'anno precedente relative alla percentuale/quota stabilita dalla Giunta Comunale, da destinare alla previdenza del personale per le procedure di competenza.
2. Tali somme, in quanto incidenti sulla spesa generale del personale del Comune, dovranno essere annualmente inserite e computate nella stessa, a cura dell'Ufficio Personale.
3. Successivamente, l'Ufficio Personale, con le modalità previste dal presente Regolamento, destinerà la quota pro-capite al singolo dipendente, per il cui calcolo sarà ininfluente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario.
4. Tali somme verranno erogate in quota annuale entro il mese di Settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo-Sirio.

Art. 6 – CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.L. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
 - Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
 - Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale
 - riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale.
2. L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'obbligo dell'Ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita al 100% e distacco al 100% del dipendente nei casi disciplinati dal citato C.C.N.L. Funzioni Locali e dal C.C.N.Q. "sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali" del 4 dicembre 2017, così come durante i periodi di distacco non retribuito del dipendente. In caso di aspettative o distacchi a tempo parziale, sarà riconosciuta la quota contributiva in ragione della prestazione resa, ai sensi dell'art. 4 del presente disciplinare.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.
2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

Art. 8 – RENDICONTAZIONE ANNUALE

1. La funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi, è svolta dall'Ufficio Personale, tramite la rendicontazione annuale redatta anche per il tramite della eventuale società di gestione, da ricevere entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Giugliano, nonché del gestore del fondo.

Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Disciplinare entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Art. 11 - NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni di legge.

2. Con l'entrata in vigore del presente disciplinare si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.

3. Le disposizioni contenute nel presente disciplinare si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

4. La spesa derivante dal presente Fondo dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di contenimento della spesa di personale.